

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI GUALTIERI PER LE
ATTIVITA' DI PULIZIA E GUARDIANIA DELLA PALESTRA COMUNALE "FALCONE E
BORSELLINO"**

L'anno il giorno del mese,
presso la Residenza Municipale di Gualtieri, con la presente da valere ad ogni effetto di
legge,

TRA

in qualità di Responsabile del Servizio, domiciliato per questo atto, in
Gualtieri Piazza Bentivoglio 26, il quale interviene non in proprio, ma esclusivamente in
nome e rappresentanza del Comune di Gualtieri (c.f. 00440630358);

E

Il sig. nella sua qualità di Presidente e o legale rappresentante
..... ;

Premesso che:

- il progressivo taglio di risorse, rende indispensabile da parte del Comune di Gualtieri attivare forme di sussidiarietà orizzontale con le associazioni del territorio al fine di continuare a garantire l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, così come previsto dallo Statuto Comunale agli artt. 6 e 7;
- occorre a tal fine attivare quanto più possibile l'opera delle associazioni presenti sul territorio, al fine di stimolare l'uso delle attività di volontariato per mantenere i servizi e le attività che l'Ente non è più in grado di svolgere;
- occorre garantire le attività minime di pulizia e sorveglianza della Palestra Comunale al fine di garantirne la fruibilità attraverso un accordo con alcune società sportive, mantenendo la gestione della stessa in capo all'Amministrazione Comunale;
- che il Regolamento Comunale disciplina gli ambiti per la corresponsione di contributi ad associazioni e consente, all'art. 10, la stipula di apposite convenzioni;
- che l'attività di che trattasi non ha rilevanza economica;
- che è prioritario interesse dell'amministrazione comunale stimolare l'aggregazione e la collaborazione fra le società sportive presenti sul territorio;
- che con determina nr. del di aggiudicazione della concessione a conclusione della procedura negoziata;

ART. 1 – OGGETTO

Il presente accordo stipulato fra Comune di Gualtieri e la società sportiva con sede in Gualtieri rappresentata dal Sig. ha per oggetto la sola pulizia non professionale e custodia del seguente impianto sportivo:

- Palestra Comunale sita in Via Allende a Gualtieri "Falcone e Borsellino";

al fine di rendere fruibile la stessa da tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore sportivo secondo le modalità definite dall'Amministrazione Comunale, che resta il soggetto gestore dell'impianto.

Fanno parte del presente accordo tutte le norme e gli impegni previsti negli atti di gara a

cui la società sportiva ha aderito.

La ricognizione preventiva, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto ed attrezzature e del suo stato, vengono fatti risultare da apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati, al momento che il presente atto è formalmente esecutivo.

Analogo verbale verrà eventualmente redatto al termine del rapporto, laddove ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – SERVIZIO

Intestatario del servizio di gestione della struttura rimane il Comune di Gualtieri.

L'Associazione garantisce per le finalità di cui al precedente articolo i servizi necessari ad assicurare sorveglianza, assistenza e pulizia degli impianti di cui all'art. 1 a proprie spese e con la contribuzione parziale da parte dell'Amministrazione.

In nessun caso il concessionario è autorizzato a disporre degli orari di utilizzo della palestra da parte delle associazioni e a regolarne l'uso da parte delle società sportive, attività che rimane completamente in carico al Comune.

ART. 3 – USO DELL'IMPIANTO.

Il Comune di Gualtieri dispone dell'impianto anche per manifestazioni a rilevanza sociale, economica ecc...

Per l'uso dell'impianto da parte di soggetti pubblici o privati, il Comune di Gualtieri tiene apposita documentazione, per le prenotazioni e per l'applicazione delle tariffe, da cui risultino: data, utilizzatore, periodo di utilizzo e tariffa applicata.

E' facoltà del Comune provvedere a controlli in ogni momento e ad risolvere il rapporto in caso di dichiarazioni mendaci con la richiesta dell'eventuale danno subito.

ART. 4 – ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE

L'Ente proprietario si impegna a:

- sostenere tutti gli oneri derivanti dalle utenze (energia elettrica, acqua e gas) e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
- Erogare un contributo alla Società Sportiva pari a Euro da liquidare durante la stagione sportiva di competenza in due rate a parziale ristoro dell'attività svolta e rimborso spese, oltre IVA se dovuta.

ART. 5 – UTILIZZO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER MANUTENZIONE

L'Amministrazione concede in comodato all'Associazione le attrezzature elencate nel verbale compilato in contraddittorio di cui all'art. 1 e comunque quelle necessarie allo svolgimento della pulizia e uso della palestra.

Tale comodato, funzionale alla gestione degli impianti, avrà luogo per tutta la durata della convenzione.

Tutti gli oneri di manutenzione a detti materiali sono a carico del Comune.

ART. 6 – PRESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

a) apertura e chiusura degli accessi, controllo luci, custodia delle chiavi, custodia beni ed attrezzature, controllo impianti tecnologici;

b) controllo ingressi al fine di consentire l'accesso alle sole persone autorizzate e cioè

- atleti impegnati negli allenamenti e/o partite
- addetti ai diversi servizi
- eventuale pubblico ed accompagnatori quando autorizzati

il controllo sarà esteso anche all'utilizzo improprio delle strutture e delle attrezzature da parte degli utenti autorizzati o pubblico o accompagnatori, finalizzato ad evitare danni a

persone e cose durante la movimentazione delle strutture interne.

c) controllo della sicurezza delle strutture ed in particolare alla segnalazione di guasti all'Assessorato allo Sport ed all' Ufficio Tecnico, alla segnalazione di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente o a persone e, nei casi in cui si renda necessario un intervento immediato, attivare e coordinare tutte le attività previste compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Amministrazione Comunale, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, ecc.);

d) interventi di piccola manutenzione;

e) pulizia da effettuarsi al termine delle attività.

L'Associazione dovrà garantire:

- l'apertura della palestra, escluso domenica e giorni festivi:

a) due mattine la settimana dalle 8.30 alle 10.30

b) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 22,30;

c) Sabato dalle ore 14,00 alle ore 20,00;

- l'apertura della struttura per esigenze scolastiche:

- due mattine la settimana per l'utilizzo da parte dell'Istituto comprensivo (scuola secondaria inferiore e/o scuola primaria);

- l'apertura della struttura per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare rilevanza locale.

L'utilizzo della palestra nei giorni di chiusura oppure oltre agli orari come sopra specificato è consentito, previa presentazione di istanza motivata, da inviare con un preavviso di almeno 15 giorni al Comune di Gualtieri.

Il Comune di Gualtieri sulla base dell'attività già programmata, si riserverà la facoltà di concedere l'utilizzo della struttura.

ART. 7 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE

L' Associazione si impegna ad effettuare la pulizia degli spazi, dei locali, dei vetri, degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente all'immobile di cui al presente affidamento che verrà effettuata secondo quanto previsto, per i vari impianti nell'allegato a).

Sono a carico del Comune la fornitura degli attrezzi e dei prodotti necessari alla pulizia e disinfezione dell'impianto.

L'Associazione si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria sia delle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Comune.

ART. 8 – IMPEGNO DEI PROPRI ASSOCIATI

L' Associazione per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto potrà avvalersi di propri tesserati, volontari o con persone segnalate dall'Amministrazione comunale in possesso dei requisiti per aderire all'Associazione sportiva, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per quanto concerne il rispetto delle norme e della legislazione vigente in materia.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antifortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione.

ART. 9 – DURATA

Il presente accordo decorre dalla data del 01/03/2022 ed ha scadenza al 28/02/2025, eventualmente rinnovabile per altri tre anni e potrà essere prorogato per un massimo di sei

mesi al fine di procedere a una nuova concessione, se non interverranno cambiamenti sostanziali nelle strutture che comportino aggravii finanziari.
E' data facoltà ad entrambe le parti di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 10 – DIVIETO DI SUB-INGRESSO

L' Associazione non può essere sostituita da altri nella presente convenzione, pena la immediata risoluzione di pieno diritto della stessa

ART.11 – INADEMPIENZE

Il Comune ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento delle prestazioni convenzionate riservandosi, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di risolvere la convenzione in caso di inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla convenzione stessa previa semplice contestazione scritta, procedendo alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO ANTICORRUZIONE

Il concessionario dovrà attenersi, personalmente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il Responsabile del Servizio comunale, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Il concessionario si obbliga a NON concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo per tutta la durata del contratto ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gualtieri,

Il Presidente

Il Responsabile del Servizio